



COMUNE di PORTO TOLLE

Regolamento delle spese di rappresentanza

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.07.2012)

PUBBLICATO il 28 luglio 2012 n. 1401

Indice

- ART. 1 - Finalità del regolamento**
- ART. 2 - Definizione di spese di rappresentanza**
- ART. 3 - Circostanze per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente**
- ART. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente**
- ART. 5 - Specificazione delle spese di Rappresentanza**
- ART. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede**
- ART. 7 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**
- ART. 8 - Gestione amministrativa e contabile**
- ART. 9 - Liquidazione e pagamento**
- ART. 10 - Rendicontazione e pubblicità**
- ART. 11 - Entrata in vigore**

ART. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito, da parte dell'Amministrazione comunale, sostenere spese di rappresentanza, i soggetti autorizzati ad effettuare o autorizzare tali spese, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 2 - Definizione di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle che derivano da obblighi di relazione connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, a doveri di ospitalità specie in occasione di visite delegazioni o di importanti personalità italiane o straniere, di incontri, di convegni e di congressi organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale o da altri soggetti territoriali, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di gemellaggi, cerimonie, ricorrenze o scambi di ospitalità ricevute in proposito.
2. Rientrano fra le spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 3 - Circostanze per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, l'Amministrazione comunale assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di importanti personalità o delegazioni, italiane o straniere
 - incontri di lavoro
 - manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori
 - inaugurazioni di opere pubbliche
 - cerimonie e ricorrenze

ART. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa comunicazione alla Giunta ed adozione di apposito provvedimento per il tramite del Responsabile dell'Area competente che avrà preventivamente verificato la disponibilità di bilancio e successiva assunzione del relativo impegno di spesa i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vice Sindaco
 - Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale, previa verifica della disponibilità di bilancio e del rispetto delle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Ogni provvedimento per le iniziative di cui al presente regolamento, che comporti l'assunzione di impegno di spesa, necessita di adeguata e specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ART. 5 - Specificazione delle spese di Rappresentanza

1. Sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili, nell'ambito della definizioni cui al precedente articolo 2, quelle sostenute per:
 - a) ospitalità in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori
 - b) offerta di generi di conforto (caffé, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al superiore articolo 4, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a)
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie durante riunioni, prolungate oltre 6 ore, degli organi collegiali dell'Ente con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza
 - d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati
 - e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto di locali ed addobbi, noleggio di attrezzature

ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi ecc... in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse direttamente dall'Ente alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative

- f)** forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc. ...), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente
- g)** organizzazione di convegni e tavole rotonde sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori, conduttori ecc...), rappresentanti della Radio, della tv e della stampa, escluse le spese personali
- h)** donativi-ricordo come pergamena, bandierina, omaggi floreali, ecc... per i pensionamenti dei dipendenti, per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati e per acquisizione di cittadinanza
- i)** targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale
- j)** atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'Ente e loro parenti, ex Amministratori ed ex dipendenti
- k)** cura di allestimenti (imbandieramenti, service, addobbi floreali, ecc...) e pubblicizzazione iniziative organizzate dal Comune

ART. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede

- 1.** Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 7 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

- 1.** Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le

spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3, 5 e 6.

2. In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.), fatta eccezione per l'acqua in occasione di riunioni della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni
 - spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2
 - spese effettuate dai soggetti non autorizzati
 - colazioni di lavoro a carico del Comune per i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento e per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza

ART. 8 - Gestione amministrativa e contabile

2. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza, suddivisi secondo tipologia d'intervento (acquisti, servizi ecc...), sono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nei PEG ai Responsabili d'Area competenti per settore - materia.
3. Gli importi previsti secondo tipologia d'intervento nel bilancio di previsione non possono essere, sommati tra loro, d'importo superiore a quello calcolato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 9 - Liquidazione e pagamento

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (ricevute, fatture o pezze giustificative fiscalmente regolari) dai Responsabili d'Area competenti per settore - materia.
2. I provvedimenti (deliberazioni - determinazioni) assunte devono contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa che si sostiene.
3. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti per l'approvvigionamento anche in economia di beni e servizi approvato dall'Amministrazione comunale.
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative o d'urgenza, possono essere anticipate dall'economista comunale,

secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tale caso la richiesta di pagamento tramite servizio economato deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione (fattura, ricevuta fiscale ecc...).

ART. 10 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto dell'art. 16 - comma 26 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella L. 14.09.2011, n. 148 e definito con Dm 23 gennaio 2012 del Ministero dell'Interno ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, nei termini stabiliti dalla normativa, sul sito internet del Comune.
2. A tale fine i Responsabili d'Area ai quali sono stati assegnati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il prospetto compilato ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al Responsabile dell'Area finanziaria per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione e la successiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

ART. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo la scadenza della pubblicazione.